PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO GIOCHI E DELLA REALIZZANDA AREA CANI DI VIA ARDARO

tra

Il Comune di Riva del Garda, di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza III Novembre, 5 – 38066 Riva del Garda (TN), (C.F. 84001170228 e P. IVA 00324760222), rappresentato dal Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana, Massimo Tomasoni, nato a , il , C.F.

e

Montani Emanuele quale rappresentante di un gruppo informale di cittadini di seguito denominato "Proponente" nato a il , C.F. , autorizzato alla firma del presente documento;

PREMESSO

• che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

• che il Comune di Riva del Garda, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con deliberazione n. 6 del 28.03.2024, il quale disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

• che l'art. 1 del Regolamento citato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancisce, unitamente al successivo art. 3, i principi

generali diretti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali fiducia reciproca, incisività e apertura, sostenibilità, informalità, autonomia civica, oltre a pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione quali corollari pregnanti dell'azione amministrativa;

• che l'art. 8 del Regolamento in commento stabilisce che "la funzione di promozione e coordinamento della collaborazione con i cittadini attivi è prevista nell'ambito dello schema organizzativo comunale quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione";

• che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario per realizzare interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e per promuovere l'innovazione sociale attivando collaborazioni tra le diverse risorse presenti nella comunità;

• che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

• che con deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 21/05/2026 successivamente modificata ed integrata con deliberazione n. 179 di data 24/09/2026 è stato approvato il Patto di Collaborazione fra il Comune di Riva del Garda e il sig. Montani Emanuele, per conto di un gruppo informale di cittadini, per la gestione condivisa del parco giochi e della realizzanda area cani di Via Ardaro;

CONSIDERATO

• che in data 20/02/2026 il sig. Montani Emanuele, per conto di un gruppo informale di cittadini, ha presentato all'Amministrazione comunale una proposta nell’ambito della cura dei beni comuni volta alla gestione condivisa del parco giochi e della realizzanda area cani di Via Ardaro;

• che detta proposta è stata pubblicata nella sezione Novità del sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento sopracitato e che non sono pervenute osservazioni;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il proponente e ha come finalità la gestione condivisa del parco giochi e della realizzanda area cani di Via Ardaro, al fine di garantire uno spazio a parco curato, sicuro e accogliente per l’intera comunità.

2. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

• operare in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;

• conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

• ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;

• svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei principi del

Regolamento;

• garantire che la fruizione e l'utilizzo delle aree oggetto del Patto rimangano ad uso pubblico e collettivo.

3. IMPEGNI CONCRETI DEL PROPONENTE (CITTADINI ATTIVI)

Il proponente si assume la responsabilità delle seguenti attività operative:

• di Gestione Accessi attraverso l'apertura e la chiusura quotidiana dei cancelli del parco e dell'area cani, seguendo gli orari stagionali concordati con il Comune;

• di Presidio e Decoro attraverso il monitoraggio visivo costante dell'area per promuovere il corretto utilizzo delle strutture (es. corretto smaltimento deiezioni canine, rispetto dei giochi);

• di Sentinella del Territorio attraverso la segnalazione tempestiva agli uffici comunali, tramite canali diretti, di atti vandalici, guasti ai giochi o necessità di interventi urgenti;

• di Continuità attraverso l'impegno a garantire lo svolgimento delle attività con costanza per tutta la durata del patto.

Inoltre si impegna a:

• segnalare al Comune eventuali usure e interventi straordinari di manutenzione;

• svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso;

• verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri;

• dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul

corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione;

• interfacciarsi con l'Amministrazione Comunale esclusivamente tramite posta elettronica, indirizzando ogni comunicazione all'U.O. Manutenzioni, Servizi Vari e Qualità Urbana (cantiere@comune.rivadelgarda.tn.it) per il coordinamento delle attività.

4. IMPEGNI DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA

L'Amministrazione Comunale non delega la manutenzione, ma ne coordina l'efficacia insieme ai cittadini, impegnandosi a svolgere i seguenti interventi:

• Realizzazione dell'area cani, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente patto;

• Manutenzione del Verde, esecuzione regolare del taglio dell'erba e potatura delle alberature;

• Interventi Tecnici, riparazione dei giochi, manutenzione della recinzione e svuotamento dei cestini (manutenzione ordinaria e straordinaria);

• Supporto e Visibilità: promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

5. MODALITÀ DI COORDINAMENTO E TRASPARENZA

Per rendere la collaborazione fluida e misurabile:

• Comunicazione Diretta: Viene individuato il Responsabile dell'U.O. Manutenzioni, Servizi Vari e Qualità Urbana quale referente tecnico comunale per facilitare lo scambio di informazioni con il Proponente.

• Elenco referenti del Proponente: Il proponente s'impegna a comunicare un elenco di referenti incaricati dei rapporti con l'Amministrazione comunale e

delle comunicazioni conseguenti al presente patto.

• Rendicontazione Semplificata: Entro 90 giorni dalla fine del patto, il Proponente presenterà una breve relazione (anche fotografica) che illustri i risultati raggiunti e le eventuali criticità emerse, compilando l'apposito modulo allegato (Allegato 1) al Patto di collaborazione, per le finalità di cui all'articolo 25 del Regolamento.

6. RESPONSABILITÀ, SITUAZIONE ASSICURATIVA E SICUREZZA

Le attività dei cittadini aderenti al gruppo informale si svolgono su base volontaria e si configurano come presidio civico, gestione degli accessi (apertura/chiusura cancelli) e monitoraggio passivo, con divieto di eseguire interventi manuali, pulizie pesanti, riparazioni, opere materiali o modifiche alle strutture del parco e dell'area cani, nonché di utilizzare attrezzature da lavoro.

A tutela dei partecipanti, si dà atto che:

• Le attività rientrano nelle tutele RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) della polizza dell'Amministrazione comunale per eventuali danni involontariamente cagionati a terzi o per responsabilità civili imputabili all'Ente.

• La polizza comunale non comprende una copertura Infortuni specifica per i partecipanti aderenti al gruppo informale i quali prendono atto di tale circostanza e svolgono le attività previste dal patto con diligenza e a proprio rischio per gli infortuni fortuiti o derivanti da distrazione personale, oppure provvedono autonomamente a dotarsi di idonea copertura assicurativa personale contro gli infortuni.

• Custodia e manutenzione: La responsabilità della custodia giuridica, della

manutenzione ordinaria e straordinaria e della sicurezza strutturale del parco e dell'area cani rimane interamente ed esclusivamente in capo al Comune di Riva del Garda.

Il Comune può revocare il patto in caso di mancato rispetto degli impegni o per motivi di interesse pubblico.

7. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune sostiene la realizzazione delle attività organizzate nell'ambito del Patto attraverso promozione delle iniziative del patto ovvero con l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione comunale per la promozione e la pubblicizzazione dell'attività dei Proponenti.

8. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente Patto di collaborazione è fissata a partire dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2029. La collaborazione potrà essere rinnovata. In tal caso andrà comunque riformulata in base ad eventuali nuove esigenze, osservazioni e obiettivi emersi.

Il Proponente è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni, cessazione delle attività o delle iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.

Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l'inosservanza delle disposizioni concordate, può disporre la revoca del presente Patto.

Riva del Garda, 29/10/2026

Per il proponente Montani Emanuele

Per il Comune Tomasoni Massimo

L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs.39/1993). L’originale con firma autografa è depositato presso l’ufficio Patrimonio e Provveditorato del Comune di Riva del Garda.